

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

N. 99/16

OGGETTO: CIRCOLO DELL'AMICIZIA IN FRAZIONE SAN CHIAFFREDO. NOVAZIONE. DETERMINAZIONI.

L'anno **DUEMILASEDICI**, addì **VENTI** del mese di **OTTOBRE** alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

GIORDANO Bruna : SINDACO

ARMANDO geom. Giancarlo : Vicesindaco

GIORDANENGO Vilma : Assessore

Presenti: n. 03

Assenti: /

Assiste il Segretario Comunale Dottor **MONDINO DARIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La signora **GIORDANO Bruna**, nella sua veste di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In fraz. S. Chiaffredo (frazione sia del Comune di Busca, sia del Comune di Tarantasca) è attivo il "Circolo dell'amicizia", con finalità aggregative e di prevenzione;
- La relativa convenzione è in scadenza al 31.8.2017;
- È pervenuta recentemente nota del Circolo ACLI, gestore del Circolo, con la quale si chiede di poter proseguire la gestione limitatamente ai locali bar e alcune pertinenze, scorporando la gestione degli impianti sportivi;
- In incontro intervenuto in data 4 ottobre, si è provveduto a ipotizzare le modalità gestionali possibili, con la presenza, oltre che del Circolo Acli, anche dei due Comuni interessati; in tale contesto, si è ritenuto opportuno accogliere la richiesta in questione, demandando ad altra associazione (Associazione Busca 1920) la gestione dei campi e spogliatoi;
- L'Associazione Busca 1920, presente anch'essa all'incontro, si è resa disponibile in tal senso;
- Anche la compartecipazione economica dei due Comuni verrebbe rimodulata, con la previsione di 1000 euro complessivi annui a favore del Circolo Acli, e di 5.000 euro complessivi annui a favore dell'Associazione Busca 1920 (con ripartizione tra i due enti, con le modalità attualmente previste);
- Tale ripartizione tiene conto dei prevedibili diversi oneri gestionali tra i due gestori e delle relative incidenze di spesa, nonché delle relative entrate;
- La durata della gestione rimane quella attuale, e medio tempore si disporrà per il periodo successivo;

Richiamata la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*", che all'art. 90 recante "*Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica*" così recita:

Omissis

"24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti";

Considerato che ad oggi, nelle more dell'adozione di una specifica normativa regionale, si è proceduto all'affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale attraverso l'applicazione di tale disposizione di legge, fermo il principio della garanzia dello svolgimento delle discipline sportive negli impianti oggetto di affidamento da parte dei terzi (società e associazioni sportive, privati ecc ...);

Considerato che, nelle more di approvazione di una legge regionale di settore e di regolamentazione da parte degli enti, si rende quanto mai opportuno che la gestione sia ispirata a principi informativi per cui l'uso degli impianti sportivi deve improntarsi alla massima fruibilità da parte dei cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, al fine di favorire e valorizzare la cultura dell'associazionismo sportivo che costituisce espressione di un territorio;

Tenuto conto che:

- per società o associazioni sportive dilettantistiche s'intendono quei soggetti aventi le caratteristiche di cui ai commi 18 e 18 bis dell'art. 90 della Legge 289/2002;
- per "affidamento del servizio di gestione di un impianto sportivo" si intende che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale della struttura sportiva, in tutto o in parte;

Dato atto che occorre perseguire la realizzazione delle seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:

- sostenere il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa disposizione di strutture ed impianti sportivi comunali;

- concorrere in modo determinate alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregate consentite dai complessi sportivi;
- dare attuazione dell'articolo 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti nel territorio comunale;
- ottenere un migliore rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo degli impianti;

Dato atto che:

- sul punto, come specificato dalla giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sezione II Ter, 22 marzo 2011, n. 2538), *"la gestione di un impianto sportivo rientra, a pieno titolo, nell'area dei servizi alla persona, o dei servizi sociali; non ha una precisa collocazione nel quadro delle norme relative agli appalti ed agli affidamenti"*; ai fini della definizione della rilevanza economica del servizio sportivo è necessario distinguere tra servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, da quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici; si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'amministrazione comunale attraverso i propri uffici; tuttavia il comune può gestire gli impianti di proprietà in forma diretta anche con affidamento a ditte specializzate nel settore relativamente ai servizi connessi al funzionamento dell'impianto, tenuto conto delle specifiche caratteristiche organizzative, finanziarie e contabili relative all'impianto, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire. La gestione può, altresì, essere effettuata in forma indiretta, mediante la concessione della gestione degli impianti a terzi, esclusivamente attraverso convenzioni di affidamento; l'ammissibilità di una gestione diretta degli impianti sportivi di proprietà pubblica si ricava, altresì, dal disposto di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), rubricato "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica", nella parte in cui dispone che *"25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento"*. Al riguardo la Corte Costituzionale ha avuto modo di puntualizzare che *"non sono fondate, in riferimento all'art. 117 cost. e all'art. 10 l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, le q.l.c. dell'art. 90 commi 24, 25 e 26 l. 27 dicembre 2002 n. 289, concernente l'utilizzazione di impianti sportivi. Premesso che, con la revisione costituzionale operata dalla l. cost. n. 3 del 2001, l'ordinamento sportivo è stato inserito nel novellato art. 117 comma 3, tra le materie oggetto di competenza legislativa ripartita tra Stato e regioni, che non può dubitarsi che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientri nella materia dell'ordinamento sportivo, e che quindi lo Stato deve limitarsi alla determinazione, in materia, dei principi fondamentali, spettando invece alle regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l'esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 118 comma 1 cost., ipotesi peraltro non ricorrente nella specie; ... il comma 25 detta regole generali dirette a garantire che la gestione degli impianti sportivi comunali, quando i comuni non vi provvedano direttamente, avvenga di preferenza mediante l'attribuzione a determinati organismi sportivi, in via surrogatoria rispetto ai possibili atti di autonomia degli enti locali, e quindi nel rispetto delle scelte appunto autonomistiche degli enti stessi, ai quali è assicurata, in via principale, la possibilità di gestire direttamente gli impianti in questione"* (Corte costituzionale, 29 dicembre 2004, n. 424); la gestione diretta, rappresenta, tuttavia, un modello che si adatta a situazioni residuali caratterizzate dalla presenza di impianti di modeste dimensioni o nel caso della gestione di discipline minori, che prevedono oneri organizzativi ed economici limitati. Vi si potrà, pertanto, fare ricorso solo dopo avere verificato che nel mercato locale di riferimento, secondo il più generale principio di sussidiarietà, non esistano altri soggetti che a condizioni più vantaggiose in termini di efficacia, efficienza ed economicità, siano in grado di assicurare il servizio con il medesimo grado di qualità richiesta;
- nel caso di specie, il modulo gestionale maggiormente opportuno, in un contesto di sussidiarietà, economicità di mezzi, coinvolgimento di soggetti specializzati, è quello della gestione dell'impianto sportivo e spogliato da parte di Associazione locale che dia fondate garanzie di affidabilità e serietà; Associazione Busca 1920, che assumerà la gestione in convenzione con modalità sperimentali, appare l'unica che assicuri tale affidabilità sulla base dell'esperienza maturata con la gestione di altri impianti, nonché con la promozione dello sport tra i giovani (ambito calcistico), il tutto in un contesto di

relazioni con l'associazionismo e le famiglie in loco; l'importo economico della convenzione rientra nei limiti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a, del d.lgs. N. 50/2016; il tutto fino alla scadenza attuale della convenzione; il servizio non riveste interesse economico;

- si richiamano inoltre altri aspetti, che possono caratterizzare la gestione:
- possibilità per i gestori di utilizzare gli spazi anche per la propria attività associativa e sportiva; con l'occasione, si evidenzia anche l'orientamento della Corte dei Conti in merito alla possibilità di utilizzo gratuito del patrimonio comunale per questo tipo di finalità (addirittura con corresponsione di contributi all'Associazione e introito da parte della stessa di tariffe); annota la Corte (Lombardia, 349/2011), che in linea di principio, "non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto di concessione in uso gratuito di beni facenti parte del patrimonio disponibile dell'Ente locale"; tutto ciò presuppone l'assunto, beninteso, che rientra nella valutazione autonoma e discrezionale dell'Ente l'onere di evidenziare le finalità pubblicistiche che esso intende perseguire con il contratto, previa necessaria verifica che l'utilità sociale perseguita sia compresa nelle finalità istituzionali cui l'Ente locale è deputato; non solo, ma si ammette che il Comune possa concedere un ulteriore contributo da finalizzare per la promozione e il sostegno delle attività e per la promozione della pratica sportiva della popolazione e ciò perché tali erogazioni contributive non sembrano in, contrasto con il disposto dell'art. 12 della legge della L. n. 241/90, in ordine alla concessione di contributi, atteso che la effettiva erogazione è comunque subordinata alla stipulazione di una apposita convenzione; né sembra in contrasto con l'art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, in tema di divieto di sponsorizzazioni, poiché l'erogazione dei contributi di che trattasi, verrebbe concessa per promuovere e facilitare l'accesso ai giovani della attività sportiva dilettantistica nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente; vanno ricordate inoltre le delibere Corte Conti Lombardia/429/2010/PAR del 15 aprile 2010 con riferimento al contratto di comodato e, più in generale, le delibere Lombardia, 29/06/2006, n. 9, Lombardia 13/12/2007 n. 59, Lombardia 5/06/2008 n. 39 per l'erogazione di contributi da parte degli enti locali in favore di soggetti privati); dunque, rientra nella sfera della discrezionalità dell'ente locale la scelta sulle modalità di gestione del proprio patrimonio disponibile e l'erogazione di contributi, purché l'esercizio di detta discrezionalità avvenga previa valutazione e comparazione degli interessi della comunità locale, nonché previa verifica della compatibilità finanziaria e gestionale dell'atto dispositivo;
- l'affidamento misto concessorio con trasferimento parziale o totale della relativa alea, stimolando il soggetto convenzionato ad attivarsi il più possibile per il buon esito della gestione;
- possibilità dell'utilizzo in uso anche gratuito; osserva la Corte dei Conti, innanzitutto, che la concessione in uso gratuito di bene immobile, facente parte del patrimonio disponibile di un Ente locale, va qualificata in termini di attribuzione di un "vantaggio economico" a favore di un soggetto di diritto privato, anche se la disciplina codicistica del contratto di comodato pone a carico del comodatario le spese per l'utilizzo del bene, con la diretta conseguenza che la concessione risulta soggetta alle procedure amministrative prescritte dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici. Inquadra la fattispecie nell'ambito di questo binario, rileva il collegio che, in linea di principio, "non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto di concessione in uso gratuito di beni facenti parte del patrimonio disponibile dell'Ente locale". Tutto ciò presuppone l'assunto, beninteso, che rientra nella valutazione autonoma e discrezionale dell'Ente l'onere di evidenziare le finalità pubblicistiche che esso intende perseguire con il contratto di comodato, previa necessaria verifica che l'utilità sociale perseguita sia compresa nelle finalità istituzionali cui l'Ente locale è deputato. È utile evocare, sul punto, una massima storica della Corte dei Conti – lontana nel tempo, ma tuttora valida – a mente della quale "le competenze generali del Comune trovano un limite nelle esigenze di carattere locale e, in particolare, la capacità di intervento sul territorio dell'Ente locale non può estendersi alle materie di competenza di altro Ente pubblico o dello Stato e, ove ciò si verifichi, si realizza un nocumento per l'Ente stesso in quanto l'utilizzo di risorse destinate per bilancio a determinate finalità, in materia difforme dalle previsioni, impedisce il perseguimento dei fini previsti ovvero la realizzazione di economie di esercizio (C. Conti, sez. I, n. 300/1991). Una volta dunque che sia stata riscontrata, da parte dell'Ente, la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali sopra esposti, afferma la Sezione che "la natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale o finanziaria è indifferente, purché detta attribuzione trovi la sua ragione giustificatrice nei fini pubblicistici dell'Ente locale". Per quanto riguarda poi la compatibilità o no dell'erogazione di un contributo, in siffatte circostanze, con il divieto di sponsorizzazioni sancito dall'art. 6, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il suddetto parere n. 349/2011/PAR mette in chiaro la pregiudiziale necessità di un "vaglio di natura teleologica", attraverso il quale l'Ente locale abbia cura di identificare con chiarezza la funzione del beneficio da erogare. Secondo il giudice, infatti, "la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura,

invece, quale sponsorizzazione il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.". In definitiva, quindi, la contribuzione dell'Ente locale al soggetto privato deve ritenersi consentita ove risulti finalizzata al sostegno di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, mentre per converso risulta vietata a norma del suddetto art. 6, comma 19, ove l'impiego di risorse si traduca in una forma (anche indiretta) di promozione dell'immagine dell'Amministrazione. Analoghe considerazioni per la concessione (beni indisponibili): la concessione gratuita del bene comunale non si palesa come una graziosa e immotivata elargizione al concessionario, dacché nel relativo atto si evidenzia che l'obbligo di pagare un canone risulti *de plano* sostituito dall'onere a carico della società terza di effettuare molteplici prestazioni di ordinaria manutenzione; e così, anche per l'erogazione di somme al concessionario, nel caso le tariffe siano controllate, ovvero si intenda assicurare il raggiungimento di fini di particolare utilità per la comunità;

- va evidenziato come l'attività sportiva e le iniziative a favore dei giovani costituiscono attività di primaria importanza per la comunità locale, con una valenza di prevenzione dei disagi e delle devianze;
- Per quanto concerne i rapporti con l'ACLI, si rinvia agli atti già posti in essere dai due Comuni;

Acquisiti i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. N. 267/2000,

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano

DELIBERA

1. Di prendere atto, accogliendola, della richiesta prot. 5149 del 04.10.2016 del Circolo Acli di S. Chiaffredo, in ordine alla necessità di scorporo dalla gestione, degli impianti sportivi e spogliatoi;
2. Di disporre tale scorporo, fino alla scadenza della concessione in essere, con previsione della compartecipazione economica dei due Comuni di Busca e Tarantasca nella misura di euro 1000 complessivi annui a favore del Circolo ACLI e di euro 5.000 annui complessivi a favore di Associazione Busca 1920, a cui viene attribuita in convenzione (legge n. 289/2002) la gestione di campi da calcio, spogliatoi (fino all'attuale scadenza della convenzione con Circolo Acli), restando a carico del Circolo Acli la gestione dello sferisterio e giardinetti circostanti il circolo;
3. Di dare atto che alcune quote della compartecipazione economica di cui sopra sono già state liquidate ai danti causa dei gestori in convenzione indicati;
4. Di dare atto che le tariffe per la fruizione degli impianti sportivi dovranno essere concordate con i Comuni, mentre il circolo ACLI si autodetermina nell'applicazione delle tariffe;

Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del .Lgs 267/2000, in ragione dell'esigenza dei subentri e immediata operatività delle strutture.

Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000. Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE (GIORDANENGO Vilma) IL PRESIDENTE (GIORDANO Bruna) IL SEGRETARIO COMUNALE (MONDINO Dr. Dario)

F.to _____

F.to _____

F.to _____



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi
dal 26/10/2016 al 10/11/2016

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 5659 del 26/10/2016 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE ESECUTIVA IL 20.11.2016

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000);

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma del D.lgs. 267/2000);

Lì 26/10/2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

F.to _____

=====
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì _____
